

Legge regionale 28 luglio 1976, n.42

**Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale.**

ARTICOLO 1

E' istituito un fondo di rappresentanza per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di presidente della giunta regionale.

Le spese di cui al precedente comma sono disposte dal presidente della giunta regionale.

ARTICOLO 2

Al pagamento delle spese imputabili al fondo di cui alla presente legge provvede il funzionario delegato dei servizi di provveditorato ed economato della giunta regionale, istituito ai sensi dell'articolo 56 del RD 18 novembre 1923 n. 2440, sostituito con legge 2 marzo 1963 n. 386.

ARTICOLO 3

La giunta regionale, con propria deliberazione di mera esecuzione, provvede trimestralmente all'approvazione del rendiconto.

ARTICOLO 4

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante per l'anno 1976 a lire 10 milioni, si fa fronte con la disponibilita' prevista al capitolo 00750 del Bilancio per l'anno finanziario 1976 che viene istituito con la seguente variazione:

Capitolo da ridurre

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sezione I - Amministrazione Generale

Rubrica II - Giunta regionale

Cap. 00800

Spese di rappresentanza del Presidente e  
della giunta L. 10.000.000

Capitolo da istituire

Cap. 00750

Spese di rappresentanza del Presidente L. 10.000.000.

Gli oneri relativi agli anni dal 1977 al 1980 saranno previsti

nei corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.